

– PARTE SPECIALE P –

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE**

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono richiamati dall'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/2001

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, D.Lgs.286/98]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque

illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le attività, individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Processo Risorse Umane – Acquisizione Risorse Umane

- Impiego e assunzione di risorse non residenti - Processo di gestione delle Risorse Umane.

Processo Supporto Logistico e Tecnico – Gestione Acquisti

- Ricorso a servizi di fornitori che impiegano risorse non in regola - Processo di supporto logistico e tecnico.

Processo del Credito – Concessione e Revisione

- Erogazione di finanziamenti ad aziende o soggetti che impiegano al loro interno soggetti non residenti privi di permesso di soggiorno - Processo di gestione del credito.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Processo Risorse Umane – Acquisizione Risorse Umane

- L'assunzione di nuovo personale viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca; ciascun dipendente della Cassa deve essere censito nell'anagrafe della Banca gestita attraverso il sistema informativo gestionale. Il censimento, in conformità alla normativa antiriciclaggio, in presenza di soggetto cittadino extra UE, richiede l'acquisizione del permesso di soggiorno in corso di validità con indicazione, nella procedura informatica, degli estremi e della scadenza. Sono previsti controlli di primo e secondo livello riferiti al processo di adeguata verifica della clientela.

Processo Supporto Logistico e Tecnico – Gestione Acquisti

- La tracciabilità delle attività correlate all'affidamento agli acquisti ed all'affidamento di servizi, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi è garantita dall'utilizzo di uno specifico applicativo informatico di gestione del processo della spesa. La Banca ha un dettagliato assetto regolamentare per la gestione della spesa ed opera generalmente con fornitori con i quali esiste un rapporto consolidato oppure con fornitori utilizzati a livello di Gruppo censiti in apposito Albo, previa acquisizione di un adeguato set documentale (ad. es. DURC, Certificato iscrizione CCIAA etc). Il rapporto con i fornitori è contrattualizzato e, a seconda della dimensione del fornitore e della natura dell'intervento, è prevista una check list documentale da acquisire prima della stipula del contratto, in modo da consentire una verifica sul rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contrattuale dei dipendenti.
- I contratti stipulati con i fornitori prevedono l'obbligo al rispetto del Codice etico e del Modello 231 adottato dalla Banca. Il mancato rispetto del Modello 231 è causa di risoluzione espressa del contratto;

Processo del Credito – Concessione e Revisione

- Nella fase istruttoria delle domande di finanziamento, le competenti strutture della Banca accertano la finalità e la destinazione del credito in richiesta, acquisendo adeguata documentazione a supporto, nonché il profilo AML del cliente; vengono altresì effettuati approfondimenti sulla struttura tecnico-organizzativa dell'impresa e sul numero di dipendenti, anche attraverso l'esame dei documenti di bilancio. In fase di instaurazione dei rapporti viene svolto il processo di adeguata verifica che prevede anche l'impiego di banche dati dalle quali possano emergere criticità in ordine al profilo del trattamento del personale impiegato; il monitoraggio è costante anche nel corso del rapporto mediante l'impiego di un sistema di c.d. transaction monitoring.